

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale

Sentenza 17 novembre 2025 n. 37362

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE**

Composta da

Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Relatrice

Dott. GIORGI Maria Siivia - Consigliere

Dott. BIONDI Giuseppe - Consigliere

Dott. IANNICIELLO Mariella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e nritorio;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni formulate nell'interesse della parte civile [REDACTED] dal difensore, avvocato [REDACTED] che ha chiesto il rigetto del ricorso e prodotto nota spese;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocata [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza dell'11 novembre 2023 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed Euro 850 di multa di Bo.Gi., e la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ba.An., per i reati di estorsione continuata in danno della predetta Ba.An. e di Ma.Vi., reati commessi, rispettivamente, dal 27 luglio 2015 al 2 gennaio 2016 e dal febbraio 2015 al 1 febbraio 2016. Ha dichiarato, invece, non doversi procedere nei confronti del Bo.Gi. in relazione al reato di diffamazione in danno della Ba.An. perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuzioni civili anche a tal riguardo. Ha assolto, perché il fatto non sussiste Bo.Gi. da altre condotte estorsive.

La Corte di appello ha ritenuto accertata, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla Ba.An. in merito alla esistenza di un rapporto di lavoro "in nero" con il Bo.Gi., titolare della società "Non solo pane" Sas, la condotta estorsiva poiché il ricorrente, dietro minaccia di licenziamento ed effettivo licenziamento della Ba.An. dopo averla ingiustamente accusata del furto di alcuni prodotti da forno, aveva unilateralmente modificato l'accordo convenuto con la dipendente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, omettendo di corrispondere, per oltre sei mesi, alcuna retribuzione e poi, alla richiesta di pagamento, licenziato la predetta.

Quanto al Ma.Vi., la Corte di appello ha ritenuto accertato che l'imputato aveva unilateralmente modificato le condizioni economiche del rapporto di lavoro corrispondendo al Ma.Vi., per la giornata lavorativa di domenica, una retribuzione di dieci euro, inferiore a quanto convenuto, licenziandolo a causa delle lamentele di questi.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione Bo.Gi. denuncia:

2.1. vizio della motivazione per manifesta illogicità (in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria di acquisizione del fascicolo relativo alla querela sporta dall'imputato nei confronti della parte civile Ba.An. per il reato di furto) e erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen.;

2.2. erronea applicazione della legge penale (art. 629 cod. proc. e 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile Ba.An., smentite, quanto al diniego della circostanza che il datore di lavoro avesse consentito ai dipendenti il prelievo di pane, senza autorizzazione, dalle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti e dall'imputato. È, inoltre, accertato che l'imputato aveva tempestivamente, mediante acconti in contanti, corrisposto ai dipendenti la retribuzione convenuta al momento dell'assunzione ed è inverosimile che la Ba.An. abbia prestato la propria attività lavorativa per alcuni mesi senza ricevere la retribuzione venendo poi, minacciata di licenziamento e, anzi, licenziata dopo che l'imputato aveva proposto querela in suo danno per il consistente furto di prodotti da forno. La dichiarante ha interesse a conseguire il risarcimento del danno, essendo costituita parte civile, e, pertanto, le sue dichiarazioni devono essere oggetto di puntuale verifica, nel caso negativa alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti sulle corrette modalità di corresponsione delle somme convenute come retribuzione da parte dell'imputato. Né la circostanza che non fossero state

chiarite, al momento dell'assunzione, le condizioni retributive, è conciliabile con la possibilità di ritenere configurabile il reato di estorsione, come delineato nella sentenza rescindente.

Quanto all'estorsione ai danni del Ma.Vi. rileva il ricorrente che sono, parimenti, inattendibili le dichiarazioni di questi, oggetto di numerose contestazioni nel corso dell'esame.

In ogni caso non integra la condotta estorsiva il mero trattenimento della somma di dieci Euro sull'importo della retribuzione giornaliera, entità di cui la Corte avrebbe dovuto tenere conto ai fini della determinazione della pena.

2.3. violazione di legge (art. 132 e 133 cod. pen.) in merito alla determinazione della pena irrogata che non è proporzionata alla gravità del fatto e trascura il rilievo della sentenza n. 113 del 2025 della Corte Costo sulla legalità e proporzionalità della pena in relazione al principio di offensività.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Bo.Gi. deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è indeducibile perché oggetto dell'esame della sentenza rescindente, che lo ha dichiarato inammissibile perché reiterativo di un motivo già proposto in appello e rilevandone, comunque, la manifesta infondatezza perché "la Corte territoriale (pagg. 3-5) aveva chiarito in dettaglio gli eventi processuali, aveva illustrato il contenuto della richiesta difensiva e il suo accoglimento attraverso la verifica sollecitata circa la pendenza di indagini a carico della Ba.An., l'acquisizione dei provvedimenti allegati dal P.M. onerato della verifica, nonché l'assenza del carattere di decisività della prova documentale indicata dal ricorrente, a fronte di un quadro probatorio del tutto coerente e sufficiente per sostenere il giudizio di responsabilità".

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1. La Seconda Sezione penale, con la sentenza rescindente del 23 novembre 2023, dopo avere richiamato la variegata casistica giudiziaria concernente il tema del delitto di estorsione, realizzato attraverso lo strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, ha dato atto della sostanziale univocità della giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione degli elementi strutturali del reato di estorsione nelle fattispecie in materia di rapporti di lavoro.

Ha rilevato che "A dispetto della diversità delle singole fattispecie, il panorama della giurisprudenza di legittimità restituisce un quadro di assoluta coesione; è costante nella giurisprudenza di legittimità il richiamo al principio massimato secondo il quale "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni

effettuate"; ma la lettura delle motivazioni delle singole decisioni fa trasparire l'applicazione di quel principio a situazioni tra loro del tutto differenti (così che il medesimo principio è richiamato tanto in decisioni che fanno riferimento all'uso delle prospettazioni dei pregiudizi economici nei confronti di lavoratori nel corso dell'esecuzione del rapporto -così Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521 -01 -così come in sentenze ove si apprezza l'incidenza delle condotte di minaccia nella fase genetica del rapporto -Sez. 2, n. 11107 del 14/2/2017, Tessitore, Rv. 269905-01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553).

Di qui, la necessità di verificare se l'applicazione indifferenziata del principio ora ricordato a fattispecie tra loro diverse (perché relative d'un lato a situazioni riguardanti la fase di costituzione, di fatto o formale, di rapporti di lavoro, dall'altro a vicende che riguardano invece la fase di esecuzione di rapporti già instaurati) sia coerente con la tipicità della fattispecie incriminatrice... ".

La sentenza ha inoltre rilevato "come il discriminare che segna il confine tra ipotesi di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione è rappresentato dall'esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l'interruzione del rapporto (attraverso il licenziamento del dipendente o l'imposizione delle dimissioni)".

"Il vantaggio perseguito (costituente ingiusto profitto)", prosegue la sentenza indicata, "può essere rappresentato non solo da modificazioni delle pattuizioni contrattuali che riducano o eliminino diritti del lavoratore (ciò che costituisce il danno subito dalla persona offesa), consentendo al datore di lavoro risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dall'imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative (ad esempio, risultando percettori di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari: per l'ipotesi della sottoscrizione di buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, cit.)".

Ed ha concluso, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva esaminato l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado del 20 febbraio 2020 del Tribunale di Marsala, che la Corte territoriale aveva omesso di operare il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori indicati nelle imputazioni come soggetti alle condotte di pressione psicologica da parte del ricorrente, diretto a verificare se le minacce messe in atto dall'imputato fossero dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro a determinate condizioni ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, pur se "in nero", fossero rivolte alla rinuncia alle condizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori.

3.2. La Corte di appello di Palermo ha fatto coerente applicazione alle vicende in esame del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, con riferimento al reato di estorsione contrattuale commessa dal datore di lavoro ai danni del dipendente, ha ritenuto che il reato di cui all'art. 629 cod. pen. non può ritenersi configurabile al momento della costituzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi

in cui il soggetto agente prospetti alla potenziale persona offesa, in termini di minaccia, l'astensione dal porre in essere l'assunzione per la inidoneità della condotta ad incutere timore e a coartare l'altrui volontà, poiché la necessaria dipendenza del male minacciato dalla volontà dell'agente impone di verificare, ove la minaccia abbia carattere omissivo, che rispetto al male prospettato l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedirlo (poiché solo chi ~l'obbligo giuridico di evitare la realizzazione di un male o di prestare aiuto al soggetto in pericolo può minacciare l'omissione del proprio intervento: Sez. 2, n. 1295 del 28/03/1984, Bernardo, Rv. 164048 -01).

Allo stesso modo, anche il riscontro dell'effetto dannoso per la vittima, in conseguenza della mancata adesione alla richiesta del soggetto agente, va operato ponendo a raffronto la situazione patrimoniale della persona offesa, esistente al momento della prospettazione minacciosa, con quella conseguente alla realizzazione del male minacciato.

Da qui la pronuncia di assoluzione in relazione ad altre ipotesi e la conferma del giudizio di responsabilità del Bo.Gi. in relazione alle posizioni di Ba.An. e Ma.Vi..

4.La Corte di appello, premesso il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile Ba.An., ne ha richiamato il nucleo essenziale, costituito dalla circostanza che, al momento dell'assunzione, la dipendente non era stata messa a conoscenza delle condizioni lavorative e retributive imposte dall'appellante e che alle sue prime richieste sulle tempistiche per il pagamento della retribuzione e sulla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro Bo.Gi. aveva di fatto risposto con l'accusa di furto e con il conseguente licenziamento.

Secondo la Corte territoriale l'imputato ha imposto alla dipendente, a fronte della sua posizione privilegiata e in costanza del rapporto lavorativo, di accettare condizioni assolutamente degradanti, privando la parte civile, di fatto, della retribuzione e licenziandola allorché aveva chiesto che le fosse corrisposto quanto dovuto.

Come noto, le dichiarazioni della parte civile possono, anche da sole, essere poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, perché le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 -01)

La Corte di appello (pagg. 12 e ss.) ha compiuto una rigorosa verifica critica delle dichiarazioni rese dalla parte civile, connotate da una ricostruzione costante dei fatti, reiterate e coerenti con le emergenze istruttorie e confermate -sulla circostanza che il Bo.Gi. consentiva ai dipendenti il prelievo anche di chilogrammi di pane al giorno, senza specifico permesso -dalle dichiarazioni acquisite in dibattimento dai testi.

Il ricorrente, lungi dall'apportare un contributo utile ai fini della valutazione dell'attendibilità della dichiarante, ha fatto riferimento ai rapporti intrattenuti con altri dipendenti -neutri ai fini della ricostruzione di quello costituito con la Ba.An. -e alla "impossibilità" che la persona offesa accettasse tali negative e degradanti condizioni di lavoro: argomento, questo, di stile, poiché proprio le condizioni di marginalità economica e sociale possono, invece, determinare l'accettazione di condizioni per sé dannose nella prospettiva che, con il tempo, la posizione lavorativa sarebbe stata chiarita e risolta, come, del resto, la Ba.An., che confidava nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, si aspettava.

Il fatto tipico del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., come chiarito dal quadro di principi delineati al punto 3.1., è integrato, con riferimento al reato di estorsione commesso in danno della Ba.An., dalla pretesa del datore di lavoro di ottenere vantaggi patrimoniali attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo concluso tra le parti, al quale è intrinseca la natura di contratto a prestazioni corrispettive in cui allo svolgimento dell'attività lavorativa corrisponde il pagamento della retribuzione: modifica che, nel caso in esame, è stata messa in pratica attraverso la soppressione dei diritti del lavoratore -in primis la retribuzione-, ma usufruendo del vantaggio di impiegarne la forza lavoro e ricorrendo, alla prima richiesta, non solo al licenziamento, ma alle false accuse alla Ba.An. di avere rubato del pane, tanto dopo che -diversamente da altre fattispecie -il contratto di lavoro, sia pure in nero, era stato concluso.

5. Parimenti sono ineccepibili, nel descritto quadro di principi delineato dalla sentenza rescindente, le argomentazioni svolte dalla Corte di merito ai fini della ritenuta sussistenza del reato di estorsione ai danni del Ma.Vi., che era stato assunto, come panificatore, prevedendo la retribuzione mensile di Euro 1.250,00, corrispostagli in anticipo con acconti, e l'accordo di pagare, per il giorno lavorativo festivo, un importo maggiore, di sessanta euro.

Questi, neppure costituito parte civile, ricostruendo il rapporto con il datore di lavoro, ha precisato che, dopo aver constatato che il Bo.Gi. gli aveva corrisposto la somma di 50 euro, anziché quella di 60 Euro pattuita per il lavoro svolto la domenica, si era lamentato con l'odierno ricorrente dicendogli di trovarsi un altro lavoratore disposto a lavorare la domenica e aggiungendo che, a quel punto, l'imputato gli aveva risposto che avrebbe fatto prima a sostituirlo e lo aveva, quindi, licenziato.

Anche in tale caso, in presenza di un rapporto già avviato, il licenziamento era stato utilizzato per conseguire la rinuncia alle condizioni contrattuali convenute e spettanti, in base all'accordo, al Ma.Vi.

6. Il motivo di ricorso sulla eccessività della pena è manifestamente infondato oltre che generico.

La pena irrogata -individuata in relazione alla ritenuta più grave condotta di reato ai danni della Ba.An. -è stata determinata in anni cinque di reclusione ed Euro 1.200 di multa e, quindi, in misura coincidente, per la reclusione, con il minimo edittale e in misura appena superiore per quella della multa; ridotta in misura di un terzo, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e aumentata di soli quindici giorni di reclusione ed Euro 50 di multa per la continuazione: una misura davvero minima, che non necessitava, avuto riguardo alla tipologia di reato, omogeneo a quello della pena base, di alcuna specifica motivazione non essendo, del resto, allegati specifici elementi di valutazione per addivenire ad una diversa misura.

La Corte di appello, come si è detto ai punti 3 e 4 del Considerato in diritto, ha fatto rigorosa applicazione dei principi di questa Corte in materia di estorsione realizzata attraverso lo strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o in occasione del suo svolgimento: la condotta estorsiva è stata ritenuta sussistente sulla scorta delle previsioni recate dalla norma incriminatrice, secondo i suoi possibili significati letterali e in termini corrispondenti al giudizio di gravità di una condotta che non si è posta al di fuori del perimetro applicativo della norma solo perché realizzata al di fuori del circuito dei reati di criminalità organizzata che, come noto, traggono profitto da condotte tese, attraverso la minaccia e la violenza, all'arricchimento parassitario: arricchimento parassitario

che, nel caso in esame, è stato realizzato attraverso lo sfruttamento, protrattosi nel tempo, delle prestazioni lavorative della Ba.An. e del Ma.Vi.

Ove si riflette sul valore fondante del lavoro nella Carta Costituzionale (art. 1), sulla protezione che essa riconosce ai diritti dei lavoratori (art. 36) e sulla natura di diritto fondamentale del diritto al lavoro I non appare contra constitutionem, con riferimento al principio di offensività e di proporzionalità, l'applicazione anche ai rapporti in materia di lavoro della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 629 cod. pen. e della corrispondente sanzione penale, sussistendone gli elementi costitutivi della violenza e minaccia e dell'ingiusto danno con altrui vantaggio.

7. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dalla competente Corte di appello con il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ba.An., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2025.